

Regione Lombardia  
Provincia di Mantova  
Comune di Marmirolo

Classificazione acustica  
Comune di Marmirolo

Relazione tecnica

1	APRILE 2009	OSSERVAZIONI	BERNARDO ZILLOTTO	STEFANIA PADOVANI	DARIA MASSOBRIO
	OTTOBRE 2008	EMISSIONE	BERNARDO ZILLOTTO	PAOLO GALAVERNA	DARIA MASSOBRIO
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
	2.1 Legge 26 ottobre 1995 n. 447	5
	2.1.1 Competenze dei Comuni	5
	2.2 Altre norme di riferimento	8
	2.3 Normativa regionale	9
3	I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	13
	3.1 Legge quadro 447/95	13
	3.2 Legge regionale n. 13/01	14
	3.3 Deliberazione n. VII/9776 – Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio	15
4	RACCOLTA DATI ESISTENTI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	18
	4.1 Premessa	18
	4.2 Definizione dei criteri di zonizzazione	18
	4.2.1 Criteri di carattere generale	18
	4.2.2 Criteri per l'individuazione delle classi: classe I	19
	4.2.3 Criteri per l'individuazione delle classi: classe VI	20
	4.2.4 Criteri per l'individuazione delle classi: classe V	20
	4.2.5 Criteri per l'individuazione delle classi: classe IV	20
	4.2.6 Criteri per l'individuazione delle classi: classe III	21
	4.2.7 Criteri per l'individuazione delle classi: classe II	21
	4.2.8 Criteri per l'individuazione delle classi: aree prospicienti infrastrutture stradali	22
	4.2.9 Criteri per l'individuazione delle classi: aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto	23
5	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MARMIROLO	24
	5.1 Analisi degli strumenti urbanistici del Comune di Marmirolo e dei Comuni limitrofi	24
	5.1.1 Area limitrofa del comune di Goito (dotato di zonizzazione acustica)	25
	5.1.2 Area limitrofa del comune di Porto Mantovano (dotato di zonizzazione acustica)	25
	5.1.3 Area limitrofa del Comune di Roverbella (dotato di zonizzazione acustica)	25
	5.1.4 Area limitrofa del comune di Valeggio sul Mincio (non dotato di zonizzazione acustica)	26
	5.1.5 Area limitrofa del comune di Volta Mantovana (dotato di zonizzazione acustica)	26
	5.2 Individuazione di aree particolari	26
	5.2.1 Impianti industriali significativi ed altre aree produttive	26
	5.2.2 Aree sensibili	26
	5.2.3 Infrastrutture di comunicazione	27
	5.2.4 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto	27

5.3	Stesura della bozza di zonizzazione acustica	29
5.3.1	Verifica della contiguità di aree	29
5.3.2	Zone intermedie	29
5.3.3	Piano di risanamento acustico comunale	29
6	VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	30
7	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	31

## INTRODUZIONE

# 1

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia e “consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997” e quindi dei valori limite di rumorosità.

“La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo e riduzione dell’inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai limiti. La zonizzazione è inoltre uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.” (Deliberazione n. VII/9776, Regione Lombardia).

La classificazione acustica incide sulla destinazione d’uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita ed è una delle poche possibilità di pianificazione che può collocare sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose sia quelle che invece richiedono la quiete.

L’Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l’assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità che può impegnare per incontrare le peculiarità della propria area.

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Marmirolo illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano. Tale documento costituisce uno strumento di lettura delle tavole allegate che non hanno senso completo se disgiunte dalla presente relazione.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

# 2

### 2.1 Legge 26 ottobre 1995 n. 447

L'emanazione della Legge n° 447/1995 'Legge quadro sull'inquinamento acustico' si è aggiunta e poi gradualmente sostituita al D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che, a sua volta, aveva colmato in via transitoria un vuoto in materia che risaliva alla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (n° 349/1986).

La legge quadro individua le competenze di Regioni, Province e Comuni.

Le Regioni devono emanare apposite leggi con le quali:

- definire i criteri con i quali i Comuni devono provvedere alla classificazione acustica del territorio (Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/9776 del 12 Luglio 2002)
- indicare i soggetti cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni (L.R. Lombardia n° 13/2001, art. 15, c. 4)
- individuare le modalità per controllare il rispetto, da parte dei Comuni, delle norme sull'inquinamento acustico, in particolare al rilascio delle nuove concessioni
- individuare i criteri e le condizioni per l'assegnazione di soglie di rumore inferiori a quelle indicate dalle leggi nel caso di aree di particolare interesse paesaggistico e naturalistico (L.R. Lombardia n° 13/2001 e Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/9776 del 12 Luglio 2002)
- definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in caso di manifestazioni rumorose
- individuare le competenze delle Province
- individuare i criteri per la predisposizione delle relazioni di valutazioni di impatto acustico e di clima acustico (deliberazione n. VII/8313 dell'8 Marzo 2002)
- individuare i criteri per stabilire le priorità negli interventi di bonifica acustica del territorio.

#### 2.1.1 Competenze dei Comuni

In base all'art. 6, la prima competenza a carico dei Comuni è la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come

individuati dagli strumenti urbanistici in vigore. Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997:

CLASSE	AREA
CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

**Tabella A - Classi acustiche valide in regime definitivo (DPCM 14/11/97)**

**Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		notturni	diurni
I	particolarmente protetta	35	45
II	Prevalentemente residenziale	40	50
III	di tipo misto	45	55
IV	di intensa attività umana	50	60
V	prevalentemente industriale	55	65
VI	esclusivamente industriale	65	65

**Tabella B - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)**

**Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in valori limite assoluti (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) e valori limite differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo).

I valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi; tali valori non si applicano nelle aree classificate in

classe VI e nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

CLASSE	AREA	Valori limite di Immissione in dB(A)	
		notturni	diurni
I	particolarmente protetta	40	50
II	Prevalentemente residenziale	45	55
III	di tipo misto	50	60
IV	di intensa attività umana	55	65
V	prevalentemente industriale	60	70
VI	esclusivamente industriale	70	70

**Tabella C - Valori limite assoluti di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)**

I valori limiti assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati con i rispettivi decreti attuativi.

**Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. n° 447/95.

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		notturni	diurni
I	particolarmente protetta	37	47
II	Prevalentemente residenziale	42	52
III	di tipo misto	47	57
IV	di intensa attività umana	52	62
V	prevalentemente industriale	57	67
VI	esclusivamente industriale	70	70

**Tabella D - Valori di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)**

**Valori di attenzione - Leq in dB(A):**

- a) se riferiti a un'ora, sono pari ai valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori di cui alla tabella C; in questo caso, il periodo

di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

## 2.2 Altre norme di riferimento

La Legge n° 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti dell'inquinamento acustico. Tra questi si ricordano:

- il D.M. 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”, le cui disposizioni si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali;
- il D.M. 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, limitatamente al traffico civile;
- il D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” nelle attività aeroportuali;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore; tale decreto distingue gli ambienti abitativi definiti dalla Legge n° 447/1995 in categorie, e per ognuna di esse identifica i valori limite dei seguenti indici di valutazione:
  - $R'_w$  (indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti; riferito a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari)
  - $D_{2m,nT,w}$  (indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata)
  - $L'_{n,w}$  (indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato)
  - $LA_{smax}$  (livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow, per valutare la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo - quali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria-; le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato; tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina)
  - $LA_{eq}$  (livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A, per valutare la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo -quali gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento-; le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato; tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina).
- il D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, che stabilisce le tecniche da adottare per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento da rumore in ambiente esterno ed abitativo, ivi compreso quello generato dalle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario;
- il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, che ha introdotto il regolamento di esecuzione di cui all'art. 11 della L. n° 447/95 relativamente all'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; aspetto saliente di questo regolamento è la creazione per le infrastrutture ferroviarie di due fasce di pertinenza

all'interno delle quali il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti l'art. 5 del D.P.R. n° 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i seguenti valori limite:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
  - b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia di 100 metri dalla infrastruttura;
  - c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia compresa tra 100 e 250 metri dall'infrastruttura;
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", le cui disposizioni non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili;
  - il D.M. 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
  - il D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", secondo il quale i gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture (inclusi i comuni, le province e le regioni) devono individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti, e presentare al comune e alla regione o all'autorità da essa indicata il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra, in cui devono indicati tempi di adeguamento, modalità e costi;
  - il D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447";
  - il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali: esso, fra le altre cose, fissa le fasce di pertinenza acustica ed i valori limite assoluti di immissione al loro interno per infrastrutture stradali (esistenti e assimilabili o di nuova realizzazione), in funzione del tipo di strada (A, B, C, D, E, F, secondo quanto indicato dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i nonché dal D.P.R. n. 142/2004 stesso) e della tipologia dei ricettori.

## 2.3 Normativa regionale

La legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", in attuazione della Legge n° 447/1995; si prefigge i seguenti obiettivi:

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

La legge prevede che i Comuni approvino la classificazione acustica del territorio comunale e ne stabilisce le procedure di approvazione nonché i rapporti con la pianificazione urbanistica; i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento (D.G.R. n° 7/9776 del 12 luglio 2002 "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale").

Per quanto riguarda la previsione d'impatto acustico e di clima acustico, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione delle relative documentazioni sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313, Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"); l'ente competente all'approvazione dei progetti e al rilascio dei provvedimenti per i quali, secondo la legge n° 447/1995, è richiesta la previsione d'impatto o di clima acustico acquisisce il parere dell'A.R.P.A. sulle relative documentazioni, redatte da tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente. Anche per le aviosuperfici e le aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, il gestore deve presentare all'amministrazione comunale la documentazione di previsione d'impatto acustico.

Relativamente ai requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne:

- i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali;
- i progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale definita dalla Regione con proprio provvedimento (in attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995) in cui individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali;
- le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale;
- il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità delle opere al progetto approvato.

Per quanto riguarda le attività temporanee il comune, nel rilascio delle autorizzazioni per il relativo svolgimento, deve considerare:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- valori limite;
- limitazioni di orario e di giorni;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Per quanto riguarda i piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto (di cui all'art. 10, comma 5, della legge 447/1995), le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture li presentano alla Regione e al Comune; a tal fine essi individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti e trasmettono tali dati alla Regione e al comune. L'art. 9 della legge regionale stabilisce le procedure che regolano tale argomento.

I piani di risanamento acustico delle imprese (di cui all'art. 15, comma 2, della legge 447/1995) devono essere redatti secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale (D.G.R. 16 novembre 2001 n. VII/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2") e presentati al Comune o ai Comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa. L'art. 10 della legge regionale stabilisce le procedure che regolano tale argomento.

Per quanto riguarda i piani di risanamento acustico comunali, da adottare nel caso di superamento dei valori di attenzione nonché nell'ipotesi in cui nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare il divieto del contatto diretto di aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB a causa di preesistenti destinazioni d'uso, le procedure sono stabilite dall'art. 11 della legge regionale; per il contenuto della relazione biennale sullo stato acustico del Comune, prevista per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Giunta regionale ha formulato linee guida con la Deliberazione n° VII/11582, seduta del 13 dicembre 2002.

La Giunta regionale, secondo quanto indicato dall'art. 12 della legge regionale, definisce le modalità

per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio nonché i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi; il piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'art. 4, comma 2, della legge 447/1995 è approvato dal Consiglio regionale.

L'art. 13 della legge regionale è inerente il traffico stradale, e le misure da adottare per il contenimento delle emissioni sonore da esso derivanti.

L'art. 14 riguarda il traffico aereo, e specifica i relativi obblighi a carico degli enti interessati.

I Titoli III e IV della legge regionale regolamentano rispettivamente "controlli, poteri sostitutivi, sanzioni, contributi" e "norme finali".

# I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

## 3

Criteri per la redazione della classificazione acustica si ritrovano già nella Legge quadro n° 447/1995 ed ancor prima nella definizione delle classi acustiche della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997; di seguito si riportano le indicazioni che si ritrovano nei vari documenti normativi per concludere con i criteri dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale n° VII/9776 del 12 luglio 2002.

### 3.1 Legge quadro 447/95

Gli articoli utili per la classificazione acustica sono: art. 4, c. 1 e art. 6, c. 1 lettera h e c. 3. Di seguito si riporta il testo relativo.

Art. 4, c. 1, lettera a

‘.....i criteri in base ai quali i comuni.....tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone pre-viste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità ....., stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato..... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento.....;

Art. 6, c. 1, lettera h

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

.....

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite ....., per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 6, c. 3

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati .....

secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ..... Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.

Quindi, già con la legge quadro, si delineava un punto cardine nei criteri di classificazione acustica: l'impossibilità di affiancare aree classificate acusticamente con un salto di livello equivalente pesato A superiore a 5 dBA. Qualora ciò avvenga, in fase di redazione di classificazione, si dovrà provvedere all'adozione di opportuni piani di risanamento acustici, da coordinare con gli altri strumenti urbanistici, per la risoluzione dell'incompatibilità.

Si affida ai Comuni il compito di definire, in sede di classificazione acustica, le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo o mobile e di rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse manifestazioni; il Comune dovrà quindi dotarsi di strumenti che regolino tali autorizzazioni e che ne definiscano i contenuti.

Viene anche anticipata la possibilità da parte dei Comuni di attribuire valori limite inferiori a quelli previsti nella zonizzazione acustica, qualora si ritenga che nel territorio esistano di particolare interesse naturalistico-paesaggistico; tale possibilità sarà poi richiamata nei criteri regionali specificando che dovranno essere condotti specifiche considerazioni acustiche per supportare una tale scelta.

### 3.2 Legge regionale n. 13/01

L'articolo principale di riferimento per la zonizzazione acustica è l'art. 2; questo cita:

I comuni entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste all'art. 3, la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1 vengono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995. È fatta salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, la facoltà di individuare, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, valori limite inferiori; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge).

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale tenendo conto che:

- a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);
- c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non

sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);

d) non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;

e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;

f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;

g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;

h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;

i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;

j) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;

k) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Sono quindi ripresi tutti i punti già espressi dalla legge quadro e si introducono, in modo esplicito, nuovi vincoli alla zonizzazione relativamente alle classi I e II e alle V e VI; in molti punti si fa riferimento alle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, escludendo da queste la possibilità di inserire classi acustiche I.

### **3.3 Deliberazione n. VII/9776 – Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio**

Nel documento sono esplicitate le fasi di lavoro da seguire per redigere la classificazione acustica. Fondamentale è l'analisi del territorio e dei relativi strumenti urbanistici per individuare le principali sorgenti sonore che comprendono le infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie e aeroportuali), gli impianti e attività produttive o commerciali, nonché la collocazione dei ricettori su cui le sorgenti possono aver effetto.

Al momento della definizione dei Criteri non era stato ancora emanato il decreto statale attuativo della L. 447/1995 relativo al rumore prodotto dal traffico stradale (D.P.R. 142/2004), ed il contenuto del relativo paragrafo dei Criteri avrebbe dovuto essere verificato in seguito all'entrata in vigore del sopramenzionato decreto. In ogni caso per le infrastrutture stradali i Criteri propongono di valutare

la rete viaria facendo riferimento al Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni; dovranno essere considerati anche altri parametri quali il volume e la composizione del traffico, la presenza di dislivelli, barriere naturali, file di edifici prospicienti la stessa strada. Si individuano quattro categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II)
- traffico locale o di attraversamento (classe III)
- ad intenso traffico veicolare (classe IV)
- strade di grande comunicazione (classe IV)

Inoltre, le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad esempio le autostrade o le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o superiore.

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovrà essere confrontata con quella derivante dagli altri criteri assunti per l'individuazione delle classi acustiche.

Vengono inoltre indicati criteri per l'attribuzione delle classi alle aree prospicienti le ferrovie, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, che nell'Allegato A indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie. Tale metodo, come nel caso stradale, considera come parametri di valutazione il traffico esistente nel periodo diurno e notturno e il tipo di insediamenti insistenti nell'area ed esistenti.

Per le aree di rispetto aeroportuale non possono essere individuate classi inferiori alla IV e per le zone B si deve preferire l'attribuzione della classe V. Per le aree confinanti con i piccoli campi di volo utilizzati per volo da diporto e per attività sportive o ricreative assumono la classe III o superiore in funzione dell'intensità del loro utilizzo e delle loro caratteristiche insediative.

Per le infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali possono essere previste le classi III, IV e V fino alla VI nel caso di scarsa presenza di attività artigianali; per l'attribuzione della classe si dovrà prendere in considerazione non solo l'emissione sonora diretta, ma anche il traffico indotto.

Per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto non vi è l'obbligo di identificarle se non nel caso in cui si voglia individuare una destinazione d'uso univoca per un'area.

Il Comune potrà permettere lo svolgimento dell'attività concedendo l'autorizzazione di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore previste dalla L. n° 447/95, art. 6, c. 1, lettera h. Il rilascio della deroga dovrà in ogni caso garantire un ridotto disagio della popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alla manifestazione (traffico indotto). Dovranno essere evitate le manifestazioni in prossimità di ospedali, case di cura e scuole; qualora ciò non sia possibile la manifestazione sarà regolamentata in modo da ridurre al minimo l'impatto sui ricettori.

I criteri regionali forniscono anche altre indicazioni, fra cui:

- le aree attrezzate per le attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, autodromi, go kart) vanno inserite in classe V o VI; in classe III saranno invece inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, da tennis etc.);
- complessi ospedalieri, scolastici e i poli universitari dovrebbero essere inseriti in classe I ad eccezione dei casi in cui siano inseriti in edifici con altre destinazioni; qualora ciò non sia possibile, anche considerando eventuali interventi di risanamento acustico, saranno classificati in base al contesto di appartenenza;

- le aree cimiteriali dovrebbero essere inserite preferibilmente in classe I, ma quando questo non risulta possibile in base al contesto potrà essere prevista anche la classe II o III;
- i parchi di interesse nazionale, regionale ed anche a scala locale potranno essere inseriti in classe I, quando sufficientemente grandi potrà essere previsto un frazionamento con presenza di più classi acustiche;
- il verde di quartiere assumerà la classificazione dell'area circostante;
- possono essere inseriti in classe I i beni paesistici e monumentali vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 limitatamente alle parti di interesse naturalistico;
- ai centri storici competeranno classi comprese fra la II e la IV in funzione della presenza di uffici, popolazione ed attività commerciali;
- le aree agricole con uso di macchine operatrici sono da inserire in classe III, mentre le aree residenziali rurali (non connesse ad attività agricole) le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio sono da inserire in classe I;
- gli allevamenti zootecnici di grandi dimensioni e di trasformazione del prodotto agricolo possono prevedere classi tra la IV e la VI;
- le aree con grande presenza di attività artigianali e commerciali sono di norma inserite in classe IV;
- in classe V e VI sono inserite quelle aree caratterizzate, le prima, da una forte presenza industriale e scarsità di abitazione, le seconde con assenza di abitazioni o abitazioni esclusivamente connesse con l'attività produttiva.

# RACCOLTA DATI ESISTENTI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

# 4

## 4.1 Premessa

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone ed edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore, non dimenticando l'attuale stato delle destinazioni d'uso che attribuisce diritti e doveri ai proprietari di aree produttive.

La classificazione acustica del territorio è stata redatta con il supporto dell'area tecnica del Comune di Marmirolo contestualmente al Piano di Governo del Territorio.

Oltre agli strumenti urbanistici, sono stati esaminati i rilievi fonometrici pregressi; sono stati inoltre eseguiti appositi rilievi fonometrici lungo le principali infrastrutture di trasporto.

La redazione del progetto è avvenuta per fasi successive sino alla proposta finale secondo la procedura di seguito specificata e indicata dagli stessi criteri tecnici regionali.

## 4.2 Definizione dei criteri di zonizzazione

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la delimitazione delle classi acustiche facendo riferimento alla definizione di classe acustica ovvero ad una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

### 4.2.1 Criteri di carattere generale

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Lombardia, ed in particolare:

- la definizione del confine delle classi segue, ove possibile, elementi fisici chiaramente individuabili, come una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato;
- si è evitato il salto di più di una classe tra zone confinanti;
- si è evitata un'eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente limite e contemporaneamente un'eccessiva semplificazione che appiattisca il territorio comunale in

alcune classi acustiche;

- si è cercato di privilegiare la classe inferiore tra quelle ipotizzabili per un'area.

In fase di classificazione si è proceduto all'individuazione, in sequenza, delle classi I, VI, V e poi II, III, e IV. Per quanto concerne queste ultime tre classi acustiche, oltre ai criteri individuati di seguito, in fase di elaborazione della zonizzazione sono stati considerati anche i seguenti fattori:

- tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali,
- densità di popolazione,
- densità di attività commerciali e servizi,
- densità di attività artigianali e industriali,
- presenza di grandi infrastrutture di trasporto.

#### 4.2.2 Criteri per l'individuazione delle classi: classe I

Dai criteri tecnici regionali nonché dalla normativa nazionale dovrebbero essere classificati in tale classe le attrezzature e gli spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere; fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi. Inoltre, in classe I rientrano anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando la quiete è condizione essenziale per la loro fruizione. Sono inseriti in classe I anche i parchi e le riserve naturali che non siano inserite in un contesto produttivo o residenziale. Le aree cimiteriali sono inserite in classe I, se il contesto lo permette.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di aree anche di dimensioni ridotte.

Operativamente, nel caso specifico, ci si è trovati a considerare anche altri fattori, tra cui:

- la realtà locale non può essere confrontata con quella di città con numero di abitanti e attività produttive rilevanti;
- molte delle strutture rientranti nella definizione di classe I per il D.P.C.M. 14/11/97 (Tabella A) sono nate e si sono sviluppate, nel passato, lungo le arterie stradali principali proprio perché queste garantivano facilità d'accesso alla popolazione; ciò vale principalmente per le scuole, i cimiteri e le chiese di vecchia costruzione, ma anche per le strutture più recenti con destinazioni d'uso analoghe non essendosi ancora sviluppata la sensibilità agli aspetti correlati all'inquinamento acustico;
- la legge regionale 13/2001, all'art. 2, c. 3, non permette l'inserimento in classe I di aree appartenenti alle fasce di rispetto stradale;
- l'effettiva non sostenibilità dei limiti di classe I per le strutture indicate per tale classe se non con interventi di risanamento acustico drastici e che comunque difficilmente possono garantire il rispetto dei limiti;

Non sono state previste classi I.

### 4.2.3 Criteri per l'individuazione delle classi: classe VI

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali privi di abitazioni (a meno delle abitazioni per custodi e proprietari); la legge regionale n° 13/2001 ha poi specificato all'art. 2, c. 3 che è ammessa una limitata presenza di attività artigianali. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area con caratteristiche assolutamente non compatibili con i limiti previsti per classi acustiche inferiori alla VI, così come rilevato da misurazioni in loco;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare le attività più rumorose, sempre compatibilmente con i limiti di classe VI.

Non sono state previste classi VI.

### 4.2.4 Criteri per l'individuazione delle classi: classe V

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali con scarsità di abitazioni anche non connesse alle attività produttive; la legge regionale n° 13/2001 ha poi specificato che in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area produttiva con caratteristiche assolutamente compatibili con i limiti previsti per tale classe e non con i limiti previsti per classi acustiche inferiori; inoltre ciò non produce alcun salto di classe;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di un polo industriale in cui concentrare le attività o un'attività più rumorose, limitando i livelli acustici a quelli previsti dalla classe V;
- area compresa nella fascia di rispetto di una infrastruttura di trasporto di particolare rilevanza.

Sono state previste le seguenti aree in classe V:

- area produttiva a sud del capoluogo,
- impianti di trasformazione all'interno degli ATE,
- fascia di 100 m per lato dal sedime di progetto del raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22.

### 4.2.5 Criteri per l'individuazione delle classi: classe IV

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree di elevata densità di popolazione e di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, etc.) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, etc.) o artigianali o piccole industrie. Vengono inoltre assegnate alla classe IV le aree destinate ad insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, etc.). La realtà locale, pur presentando un centro storico ricco di attività terziaria e di abitazioni, non può essere definita come ad 'alta concentrazione', definizione consona ad abitati di una certa rilevanza. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei

seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area artigianale di dimensioni significative, in tale area sono comprese anche le aree di espansione della stessa;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione un'area artigianale con inserimento di attività produttive compatibili con i limiti di classe IV
- nel territorio comunale sono presenti (esistenti) attività artigianali singole, in particolare dislocate in aree agricole, anche a conduzione familiare;
- aree interessate da attività commerciali con intenso traffico indotto, non compatibile con i limiti previsti per la classe III a seguito di misure effettuate in loco;
- campi sportivi e attività sportive che costituiscono fonti di rumore;
- area compresa nella fascia di rispetto di una infrastruttura di trasporto (strada, ferrovia).

Sono state previste le seguenti aree in classe IV:

- fascia di pertinenza delle infrastrutture stradali maggiormente trafficate;
- fascia di pertinenza della linea ferroviaria Mantova-Verona;
- aree produttive;
- impianti sportivi e ricreativi;
- piazza centrale del capoluogo e tratti di strada che vi confluiscono.

#### **4.2.6 Criteri per l'individuazione delle classi: classe III**

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- aree residenziali interessate da traffico sia locale che di attraversamento, tipico delle aree residenziali inglobate nel centro abitato;
- aree agricole con utilizzo di macchine operatrici;
- attività sportive che non sono fonti di rumore;
- aree/edifici la cui destinazione d'uso prevederebbe la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non permette tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe III senza indurre salti di classe;
- area compresa nella fascia di rispetto di una infrastruttura viaria.

In questa classe è stato inserito tutto il resto del territorio comunale, fatta eccezione per le aree inserite in classe II e per quelle militari. Sono quindi comprese le zone agricole e parte dei centri abitati.

#### **4.2.7 Criteri per l'individuazione delle classi: classe II**

Come definito dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Non è ammessa la presenza di attività industriali ed artigianali; si tratta pertanto di aree residenziali interessate da traffico locale con limitata presenza di attività commerciali, servizi etc. afferenti le stesse. L'individuazione di tale classe, in fase di

zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- nel territorio comunale è presente (esistente) un'area residenziale anche di espansione in cui gli strumenti urbanistici non prevedono altre destinazioni d'uso e che non si trova in prossimità di aree caratterizzate da attività industriali o di intensa attività artigianale;
- gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione una nuova area residenziale in prossimità di aree esenti da attività industriali o di intensa attività artigianale;

(nei due casi sopra citati anche le aree verdi di pertinenza delle abitazioni vengono ricomprese in classe II)

- aree/edifici la cui destinazione d'uso prevederebbe la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non permette tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe II senza indurre salti di classe.

Sono state previste le seguenti aree in classe II:

- Bosco della Fontana,
- Scuola elementare di Marmirolo,
- Scuola per l'infanzia di Marmirolo,
- Cimitero di Marmirolo,
- R.S.A. di Marmirolo.

Le valutazioni sopra riportate sono state integrate e riassunte attraverso considerazioni effettuate in collaborazione con il Comune di Marmirolo; si è tenuto conto inoltre del risultato della campagna di misure che ha portato alla stesura della mappatura acustica semplificata del Comune.

#### **4.2.8 Criteri per l'individuazione delle classi: aree prospicienti infrastrutture stradali**

Secondo le indicazioni proposte dai criteri tecnici regionali (antecedenti all'emanazione del D.P.R. n° 142/2004) l'attribuzione della classe acustica per le fasce prospicienti le infrastrutture stradali si rifà a quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997 ed dal D. Lgs. n° 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.:

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;
- le aree poste a distanza inferiore a 100 metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad esempio le autostrade o le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o superiore;
- appartengono alla classe III o le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Per le aree prospicienti le infrastrutture sopra citate è possibile attribuire una classe superiore nel caso in cui siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere artigianale o industriale o commerciale polifunzionale; inoltre, qualora una strada classificata IV al di fuori del

centro abitato in ingresso a questo subisca una distribuzione del traffico veicolare, le diramazioni in area urbana assumono una classificazione pari ad classe inferiore;

- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

La fascia prospiciente le infrastrutture di classe III, IV e V è:

- 100 m per la classe IV dal ciglio della strada qualora non siano presenti file continue di edifici in tale fascia (ad esempio strade di attraversamento ubicate in aree agricole) e con rilevante traffico;
- 50 m per la classe IV dal ciglio della strada qualora non siano presenti file continue di edifici in tale fascia (ad esempio strade di attraversamento ubicate in aree agricole) e con traffico minore;
- coincide con i lotti a cui appartiene la prima fila continua di edifici (da intendersi come lotto di pertinenza così come individuato dal P.G.T.) o con gli edifici stessi, costituendo gli edifici antistanti effettivamente una barriera fisica per gli altri edifici retrostanti.

Pertanto le aree ed edifici retrostanti la fascia di pertinenza delle infrastrutture saranno inseriti in una classe inferiore o uguale a quella della fascia antistante, a meno di destinazioni d'uso particolari che richiedano altri limiti acustici.

Si ricorda che in relazione alla rappresentazione grafica della zonizzazione acustica fa sempre fede il presente documento esplicativo dei criteri con cui è stata redatta la classificazione acustica.

Per l'individuazione di tali aree si fa riferimento ai precedenti paragrafi 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6.

#### **4.2.9 Criteri per l'individuazione delle classi: aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto**

L'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto non è obbligatoria, ma si rende necessaria nel caso in cui il Comune individui alcune zone per manifestazioni con emissioni sonore significative. I criteri regionali indicano che tali aree non devono costituire una zona a sé, bensì devono essere inserite in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi dalla III alla V; se anche nel periodo notturno sono possibili emissioni la classe non dovrebbe essere inferiore a IV. In ogni caso tali aree non possono essere individuate in prossimità di scuole, ospedali e case di cura a meno di definire e regolamentare le modalità di utilizzo dell'area e delle strutture in essa compresa per rendere compatibili le destinazioni d'uso delle aree prospicienti con quelle dell'area stessa.

Pertanto in fase di zonizzazione è stato richiesto al Comune l'eventuale previsione di identificazione di aree con tale vocazione.

# CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MARMIROLO

## 5

Per poter procedere applicando i criteri sopra esposti risulta indispensabile:

- un'analisi del P.G.T. e delle destinazioni d'uso reali;
- l'individuazione di aree particolari: ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo etc.), poli industriali, poli artigianali;
- la classificazione delle arterie stradali attraverso il volume di traffico che le interessa.

Tali informazioni sono acquisite sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso approfonditi sopralluoghi preliminari del territorio in esame.

Per quanto riguarda i rilievi fonometrici, sono stati utilizzati quelli effettuati per lo studio dello stato di fatto inserito nel rapporto ambientale, della durata di 24 ore.

Si è proceduto quindi alla soluzione delle eventuali problematiche riscontrate, quali salti di classe (piani di risanamento acustico e inserimento di aree "cuscinetto") o l'aggregazione di quelle aree che pur essendo state inserite in classi diverse sono risultate acusticamente omogenee.

Come fase conclusiva, è stata svolta la verifica di compatibilità con quanto previsto ai confini comunale.

### **5.1 Analisi degli strumenti urbanistici del Comune di Marmirolo e dei Comuni limitrofi**

Il territorio comunale è suddiviso dallo strumento urbanistico comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in campo urbanistico.

Di seguito viene esposta brevemente una descrizione della classificazione delle aree presenti sul territorio comunale con lo scopo di evidenziarne le caratteristiche principali.

Gran parte del territorio Marmirolo è classificato come aree destinate all'agricoltura ed aree agricole di valore paesaggistico ambientale.

Oltre al centro abitato del capoluogo sono presenti quelli delle frazioni Marengo e Pozzolo, nonché Rotta e San Brizio.

Sono presenti aree soggette a vincoli secondo il D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico ex

Legge 1497/1939, vincolo monumentale ex Legge 1089/1939, vincolo corsi d'acqua e relative sponde ex Legge 431/1985).

Il Comune di Marmirolo è inoltre caratterizzato dalla presenza del Parco del Mincio, che comprende la Zona a Protezione Speciale Riserva Naturale Bosco Fontana, di aree di interesse archeologico e di due vasti ambiti territoriali di estrazione (quello di Marengo e quello di Pozzolo).

A nord di Marengo è presente un'area interessata da servitù militare.

Le aree artigianaliproduttive sono in gran parte concentrate a sud dell'abitato di Marmirolo e a sud dell'abitato di Pozzolo.

Il comune di Marmirolo confina con i seguenti comuni:

- Goito
- Porto Mantovano
- Roverbella
- Valeggio sul Mincio (VR)
- Volta Mantovana

### **5.1.1 Area limitrofa del comune di Goito (dotato di zonizzazione acustica)**

La classificazione acustica del territorio comunale di Goito a confine con il Comune di Marmirolo inserisce in classe III gran parte dell'area (come quella - zonizzata - del Comune di Marmirolo), in classe IV l'area facente parte dell'ATE di Marengo e le fasce di rispetto della S.P. 17 e della ex S.S. 236 (come quella del Comune di Marmirolo), ed in classe II la piccola area prossima al fiume Mincio (in classe III in Comune di Marmirolo).

La classificazione del Comune di Marmirolo è pertanto compatibile con quella del Comune di Goito sul relativo confine.

### **5.1.2 Area limitrofa del comune di Porto Mantovano (dotato di zonizzazione acustica)**

La classificazione acustica del territorio comunale di Porto Mantovano a confine con il Comune di Marmirolo inserisce in classe III gran parte dell'area (come quella del Comune di Marmirolo, tranne che per l'area di Bosco Fontana, inserita in classe II), in classe IV le fasce di rispetto della tangenziale di Porto Mantovano, della ferrovia e quella ad ovest della ex S.S. 236 nonché l'area artigianale a nord dell'abitato di Porto Mantovano e la porzione settentrionale di quella in prossimità della ex S.S. 236 (come quella del Comune di Marmirolo), ed in classe V l'area artigianale in prossimità della S.S. 236 (come quella del Comune di Marmirolo).

La classificazione del Comune di Marmirolo è pertanto compatibile con quella del Comune di Porto Mantovano sul relativo confine.

### **5.1.3 Area limitrofa del Comune di Roverbella (dotato di zonizzazione acustica)**

La classificazione acustica del territorio comunale di Roverbella a confine con il Comune di

Marmirolo inserisce in classe III gran parte dell'area (come quella del Comune di Marmirolo, tranne che per l'area sudorientale dell'ATE di Marengo e per un'area in zona D, inserite in classe IV), in classe IV le fasce di rispetto della ex S.S. 249, della S.P. 17, della ferrovia, della ex S.S. 62 (come quella del Comune di Marmirolo) e della tangenziale di Roverbella, che labisce per una piccolissima porzione il Comune di Marmirolo (in classe III nel Comune di Marmirolo).

La classificazione del Comune di Marmirolo è pertanto compatibile con quella del Comune di Roverbella sul relativo confine.

#### **5.1.4 Area limitrofa del comune di Valeggio sul Mincio (non dotato di zonizzazione acustica)**

Il Comune di Valeggio sul Mincio confina con il Comune di Marmirolo prevalentemente in zona E2b – Rurale; vi sono inoltre aree in Zona E2a – Collinare e di Alveo del Mincio, nonché tracciato e fascia di rispetto del corridoio territoriale del tracciato autostradale di raccordo tra autostrada della Cisa A15 e autostrada del Brennero A22. Tali destinazioni d'uso sono compatibili con le Classi IV, V e III indicate nella classificazione acustica del Comune di Marmirolo.

#### **5.1.5 Area limitrofa del comune di Volta Mantovana (dotato di zonizzazione acustica)**

La classificazione acustica del territorio comunale di Volta Mantovana a confine con il Comune di Marmirolo inserisce in classe III gran parte dell'area (come quella del Comune di Marmirolo), in classe IV la fascia di rispetto della strada vicinale dei Mulini e della strada che fiancheggia il canale Virgilio e in classe V con una fascia cuscinetto in classe IV la fascia di rispetto del corridoio territoriale del raccordo autostradale autostrada della Cisa A15 - autostrada del Brennero A22 (come quella del Comune di Marmirolo).

La classificazione del Comune di Marmirolo è pertanto compatibile con quella del Comune di Volta Mantovana sul relativo confine.

## **5.2 Individuazione di aree particolari**

### **5.2.1 Impianti industriali significativi ed altre aree produttive**

Nel territorio comunale sono prevalenti le attività di tipo artigianale ed alcune realtà produttive di media dimensione che non raggiungono i livelli tipici di un comparto industriale vero e proprio. Tuttavia, la concentrazione di attività artigianali e produttive ed il rumore veicolare proveniente dalla ex strada statale Goitese hanno suggerito di posizionare in Classe V l'area a sud dell'abitato di Marmirolo, ad est della ex strada statale.

Tutte le altre attività produttive sono state classificate in IV.

### **5.2.2 Aree sensibili**

Nel comune di Marmirolo sono presenti 5 edifici destinati all'istruzione:

- Scuola dell'Infanzia di Marmirolo in via Pacchioni
- Scuola dell'Infanzia "R. Agazzi" di Pozzolo, vicolo Reboline
- Scuola Elementare di Marmirolo in via Ferrari
- Scuola Elementare "C. Martinelli" di Pozzolo in piazza Martinelli
- Scuola Media "G. Marconi" di Marmirolo in via Parini

A Marmirolo è inoltre presente una RSA (centro anziani), in via Meucci.

Sono presenti poi alcune chiese parrocchiali e due cimiteri (di Marmirolo e di Pozzolo).

### 5.2.3 Infrastrutture di comunicazione

Le principali infrastrutture di trasporto che interessano il Comune sono:

- la ex S.S. 236 "Goitese"
- la ex S.S. 249 "Gardesana Orientale"
- la S.P. 21
- la S.P. 17 "Postumia"
- la S.P. 27 (Verona)
- strade comunali e vicinali
- la linea ferroviaria Mantova – Verona.

Sono inoltre in fase di costruzione o progetto o fattibilità altre infrastrutture di interesse sovracomunale:

- il raccordo autostradale Autostrada della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22, che interessa la parte settentrionale del territorio comunale,
- la tangenziale di Porto Mantovano, che interessa la parte meridionale del territorio comunale,
- la tangenziale di Marmirolo,
- la tangenziale di Pozzolo.

### 5.2.4 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

Di seguito (tratteggiate in blu) si riportano gli stralci planimetrici delle aree individuate come usuale sede per lo svolgimento di spettacoli temporanei all'aperto, che verranno gestiti come previsto dal regolamento acustico comunale a corredo della presente classificazione acustica.

- 1 Area feste, via Di Vittorio, Marmirolo: concerti, feste




2 Piazza Roma, Marmiolo: fiera, concerti, spettacoli




3 Via Don E. Tazzoli (area parcheggio), Marmiolo: spettacoli viaggianti, circhi, giostre



4 Ghiacciaia di Marengo: concerti



5 Via Reboline, zona impianti sportivi, Pozzolo: sagre, giostre



Non è escluso l'utilizzo di altre aree per lo svolgimento di spettacoli temporanei all'aperto, pure da gestire come previsto dal regolamento acustico comunale a corredo della presente classificazione acustica.

### **5.3 Stesura della bozza di zonizzazione acustica**

A seguito dell'analisi del territorio riportata nei capitoli precedenti e delle indicazioni dei tecnici del comune è stata elaborata la prima bozza di zonizzazione. Sono state a tal fine verificate anche:

- la fattibilità di contiguità di aree
- l'eventuale necessità di introdurre fasce cuscinetto (aree intermedie)
- l'eventuale necessità di elaborare piani di risanamento in caso di non compatibilità di classi acustiche.

Tale verifica è illustrata nei capitoli 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

#### **5.3.1 Verifica della contiguità di aree**

La classificazione acustica del Comune di Marmirolo è stata realizzata evitando la contiguità di aree di classi acustiche con differenza di due o più unità. Per quanto concerne i Comuni confinanti è sostanzialmente soddisfatta la compatibilità con il P.R.G. e/o le zonizzazioni acustiche vigenti.

#### **5.3.2 Zone intermedie**

Le aree intermedie, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali, sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue.

Occorre sottolineare che tale gradualità corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto, allontanandosi dalle sorgenti di rumore, il livello acustico in assenza di barriere si attenua in modo proporzionale alla distanza; pertanto l'assegnazione di aree a classi acustiche non esattamente corrispondenti alla loro destinazione non risulta forzata. Sono state inserite aree cuscinetto nelle seguenti zone:

- Area immediatamente ad est dell'area artigianale a sud dell'abitato di Marmirolo
- Immediatamente al di fuori della fascia di rispetto del corridoio autostradale autostrada della Cisa – autostrada del Brennero.

#### **5.3.3 Piano di risanamento acustico comunale**

Ai sensi della legge regionale 13/01, art. 2, comma 3 lettera c, non risulta necessario predisporre un piano di risanamento acustico comunale.

## VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

## 6

Il parere espresso dall'A.R.P.A. di Mantova sulla classificazione acustica del territorio comunale di Marmirolo adottata con D.C.C. n° 70 del 21/11/2008 è favorevole.

Dei Comuni confinanti è pervenuto il parere di Volta Mantovana, che è favorevole.

Le osservazioni pubbliche con le conseguenti modifiche alla classificazione acustica sono riassunte di seguito.

N.	Data	Prot.	Richiedente	Tipo di richiesta	Foglio	Mappali richiesti	Località	Classificaz. acustica adottata	Classificaz. acustica richiesta	Sintesi osservazione	Controdeduzione
1	12/02/2009	2217	Menoni Emilio (Impresa Menoni Mario & Emilio s.n.c.)	Modifica classificazione area	48	70-82	Marmirolo (zona industriale)	IV	V	Richiesta di modifica della classificazione acustica per i maggiori indicati dalla classe IV alla classe V, in analogia con la rimanente zona industriale confinante. Tenuto conto anche dell'impianto di betonaggio.	Non si ritiene accoglibile in quanto i mappali in oggetto non risultano confinanti con le aree in classe V, mentre sono confinanti con aree a destinazione residenziale.
2	13/02/2009	2252	Claudio Dallago (Corte Fontana srl), Alberto Truzzi (Fontana Immobiliare srl)	Modifica cartografica (viabilità)			Marmirolo (PL23b)			La viabilità interna al PL23b non è correttamente individuata, essendo diversa da quella del PGT in itinere.	Si provvede alla correzione.
3-1	13/02/2009	2301	Arch. Giovanni Nicola	Modifica classificazione ricettori sensibili			Marmirolo, Pozzolo	III	II	Richiesta di inserimento in classe II dei ricettori sensibili scuola media "G. Marconi" in via Parini a Marmirolo, scuola dell'infanzia "R. Agazzi" in vicolo Rebolino a Pozzolo, scuola elementare "C. Martinelli" in piazza Martinelli a Pozzolo, cimitero di Pozzolo.	Si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione, ovvero accoglibile per quanto riguarda le scuole dell'infanzia ed elementare di Pozzolo ma non per quanto riguarda la scuola media di Marmirolo ed il cimitero di Pozzolo; l'edificio che ospita la scuola media di Marmirolo è infatti sede di centro ragazzi e scuola di musica, mentre il cimitero di Pozzolo è al limite di un'area in classe IV (devuta alla tangenziale in progetto); per quanto riguarda le scuole di Pozzolo l'inserimento in classe II porta ragionevolmente anche ad una modifica della classificazione di una piccola area a sud, dalla classe IV alla classe III.
3-2	13/02/2009	2301	Arch. Giovanni Nicola	Modifica classificazione area			Marmirolo (via Ferrari)	III	IV	Richiesta di modifica della classificazione acustica per l'area prospiciente il tratto iniziale di via Demetrio Ferrari che si dirama da via XXV Aprile dalla classe III alla classe IV, a causa della presenza di attività commerciali.	Si ritiene che l'osservazione possa essere accolta.
3-3	13/02/2009	2301	Arch. Giovanni Nicola	Modifica classificazione area			vicinanze Marengo			Il depuratore nei pressi di Marengo è stato erroneamente indicato sul territorio e inserito in classe III al contrario degli stessi impianti presenti sul territorio comunale ma inseriti in classe IV.	Si provvede alla correzione, inserendo il depuratore nei pressi di Marengo in classe IV ed inserendo la zona erroneamente considerata in classe III.
3-4	13/02/2009	2301	Arch. Giovanni Nicola	Modifica classificazione area			Marmirolo	IV	III	Richiesta di modifica della classificazione acustica per l'area posta in fronte all'ambito di trasformazione posto più a Est del centro storico e diviso da via Marconi dalla classe IV alla classe III.	Si ritiene che l'osservazione debba essere accolta.
4	14/02/2009	2316	Vellini Mauro (Franzoni Conglomerati srl), Villagrossi Teresa (Villagrossi spa), Vecchi Stefano (Pattanni srl), Bertoletti Attilio (Franzoni calcestruzzi srl), Franzoni Candida (Azienda Agricola Primavera s.s.), Rondelli Guido (Costruzioni Po srl), Bianchi Daniela (Società Cave Mantovane srl)				AT Recupero Ambientale ex ATE di Marengo			Richiesta di modifica della classificazione acustica in seguito al recepimento dell'osservazione urbanistica inerente l'identificazione delle aree destinate all'attività industriale all'interno dell'AT Recupero Ambientale Ex ATE di Marengo.	Si ritiene che l'osservazione debba essere accolta in caso di accoglimento dell'osservazione urbanistica (con leggera modifica delle aree cuscinetto in classe IV).
5	14/02/2009	2347	Franzoni Candida, Bertoletti Francesco (Franzoni e Bertoletti srl)	Modifica classificazione area	45	55-56-57-79-155-156-157-58-63-66-67-68	Marmirolo	IV - III	V - IV	Richiesta di modifica della classificazione acustica per: - le aree in oggetto situate su Str. Soave dalla classe IV alla classe V (in analogia con gli altri cantieri di lavorazione inerti, e produzione conglomerati cementizi e bituminosi), a causa della presenza di cantieri di frantumazione, stoccaggio freato e inerti, produzione conglomerati cementizi e bituminosi regolarmente autorizzati e per i quali è consentito il proseguimento dell'attività, - l'area adiacente, rientrante nella scheda Rg6 del P.C.P. in quanto soggetta ad escavazione e ripristino ambientale, dalla classe IV alla classe III, in coerenza con la classificazione delle zone soggette a P.C.P.	Non si ritiene accoglibile a causa della vicinanza della Z.P.S. Riserva Naturale Bosco Fontana, classificata in classe II.
6	14/02/2009	2349	Bertoletti Attilio (Franzoni Calcestruzzi S.r.l.)	Modifica classificazione area	8	42-67	AT Recupero Ambientale ex ATE di Marengo			Richiesta di modifica della classificazione acustica in seguito al recepimento dell'osservazione urbanistica inerente l'identificazione delle aree in oggetto destinate all'attività industriale all'interno dell'AT Recupero Ambientale Ex ATE di Marengo.	Si ritiene che l'osservazione debba essere accolta solo in caso di accoglimento dell'osservazione urbanistica.

# AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

## 7

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

L'eventuale aggiornamento o modifica della classificazione acustica del territorio comunale interviene:

- contestualmente a modifiche degli strumenti urbanistici;
- a seguito di modifiche alla legislazione che regola le modalità di classificazione acustica.